

Proposta deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 20/06/2023

Oggetto: Servizio di Polizia Locale. Scavalchi di personale da perfezionarsi con il Comune di Crescentino. Disposizioni

IL SINDACO

Premesso che:

- il servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con il Comune di Cigliano, ai sensi di una convenzione stipulata in base all'art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con durata fino al 22.03.2025 e che vede come Comune capofila il Comune di Livorno Ferraris;
- il Responsabile del Servizio della gestione associata suddetta – individuato ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – è il dipendente di questo Comune, sig. Claudio Milano, inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale "D", posizione economica "D/3");
- in merito a tale servizio, il 13 giugno u.s., si è tenuta una riunione presso questo Comune alla presenza dei Sindaci dei due Comuni convenzionati, del Sindaco del Comune di Crescentino, dei Segretari Comunali di Livorno Ferraris e di Crescentino, del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale del Comune di Livorno Ferraris e del già menzionato Responsabile del Servizio di Polizia Locale associato;
- nel corso di tale riunione, il Sindaco del Comune di Crescentino ha palesato la difficoltà ad operare che presenta attualmente il servizio di Polizia Locale del medesimo Comune per carenza di personale ivi preposto a cui intende far fronte, già da quest'anno, con opportune assunzioni a tempo indeterminato; ha inoltre palesato la richiesta di poter usufruire, nelle more di tali assunzioni e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell'opera professionale del succitato dipendente comunale sig. Milano per 12 ore settimanali, mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" di cui all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, da compensare, nello stesso periodo, con la cessione alla gestione associata del servizio di cui al primo alinea di due Istruttori di Vigilanza (ex categoria professionale "C", posizioni economiche "C/2" uno e "C/4" l'altro) in servizio presso il Comune di Crescentino, per 5 ore settimanali ciascuno, mediante l'istituto dello "scavalco di eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311 e s.m.i.; l'indicata richiesta consentirebbe al Comune di Crescentino di adempiere meglio all'attività ordinaria del servizio di Polizia Locale, potendo contare su di una figura professionale idonea ad incardinare il ruolo di Responsabile di Servizio ex artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. Enti Locali sopra citato – che al momento è vacante nel suo organico – e creerebbe un'incidenza limitata nel servizio associato tra i Comuni di Livorno Ferraris e Cigliano in virtù della compensazione di personale indicata e della presenza, in ogni caso, del comune Responsabile di Servizio, sig. Milano;
- i Sindaci dei Comuni di Livorno Ferraris e di Cigliano, nel corso della medesima riunione, sentita la suddetta richiesta, di comune accordo hanno manifestato il loro consenso nell'accoglierla, in adesione al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, previo analogo consenso degli altri partecipanti alla riunione, compreso quello del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sig. Milano, fatte salve le opportune verifiche in termini di limitazioni sulla spesa del personale da condurre da parte di ciascun Ente interessato e fermo restando che gli scavalchi in questione siano disciplinati nel modo seguente:
 - relativamente allo "**scavalco condiviso**" del dipendente sig. Milano tra i Comuni di Livorno Ferraris e Cigliano – nell'ambito della relativa gestione associata del servizio di Polizia Locale – e il Comune di Crescentino, in base allo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale da cui emerge in buona sostanza che:
 - il periodo di assegnazione va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023;
 - il monte ore di utilizzo è 12 ore settimanali, pari ad 1/3 dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art. 29, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
 - il calendario dei giorni di presenza e l'articolazione delle ore di lavoro da prestarsi

- nei Comuni interessati sarà stabilito di comune accordo tra i relativi Sindaci e il dipendente sig. Milano;
- il sig. Milano sarà adibito al servizio di Polizia Locale a supporto dei relativi uffici, occupandosi principalmente dell'attività gestionale in qualità di Responsabile di Servizio;
 - il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti emolumenti dovuti al dipendente sig. Milano, compresa la retribuzione di posizione in godimento, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune di Livorno Ferraris, nella sua qualità di Ente datore di lavoro; circa la retribuzione di risultato la stessa sarà attribuita dal Comune di Livorno Ferraris previa valutazione dei risultati raggiunti in base agli obbiettivi assegnati svolta congiuntamente con il Comune di Crescentino;
 - a fronte dei pagamenti suddetti il Comune di Crescentino rimborserà al Comune di Livorno Ferraris una somma pari ad 1/3 del relativo totale;
- relativamente allo **“scavalco di eccedenza”** – riferito all'autorizzazione del Comune di Crescentino rilasciata in capo a due Istruttori di Vigilanza (ex categoria professionale “C”, ex posizioni economiche “C/2” uno e “C/4” l'altro) per lo svolgimento di attività professionale presso il Comune di Livorno Ferraris e, per esso, presso la gestione associata del servizio di Polizia Locale intrattenuta con il Comune di Cigliano – in base ai seguenti criteri:
- il periodo di utilizzo va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023;
 - la prestazione d'attività concordata con il Comune di Livorno Ferraris – che sarà da questi diretta e gestita – sarà pari a 5 ore settimanali per ciascun Istruttore e dovrà essere svolta al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e di servizio prestato presso il Comune di Crescentino e, comunque, entro i limiti delle 48 ore di lavoro settimanali e di 11 ore consecutive di riposo giornaliero stabiliti dagli art. 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.lgs 08.04.2003, n. 66 e s.m.i.;
 - lo svolgimento della suddetta prestazione non dovrà arrecare pregiudizio od avere interferenza con l'attività che i due dipendenti svolgono ordinariamente presso il Comune di Crescentino;
 - i dipendenti autorizzati potranno fare uso della divisa assegnata in dotazione dal Comune di Crescentino e dell'arma (qualora assegnata);
 - ogni onere riferito alla prestazione lavorativa dovrà essere ad esclusivo carico del Comune di Livorno Ferraris e, per esso, della gestione associata del servizio di Polizia Municipale che esso intrattiene con il Comune di Cigliano; il Comune di Livorno Ferraris concorderà direttamente con i due dipendenti del Comune di Crescentino l'entità della relativa retribuzione in base al costo orario riferito al profilo professionale da loro acquisito presso quest'ultimo Comune, provvedendo al pagamento diretto nei loro confronti, con ciò manlevando il Comune di Crescentino da qualsiasi tipo di responsabilità in merito.

Considerato che relativamente alla gestione del servizio associato di cui al primo alinea di premessa, le modalità di attuazione degli scavalchi sopra indicate non creano problemi per questo Ente circa il rispetto dei limiti sulla spesa del personale dal momento che il rimborso della spesa per lo “scavalco condiviso” gravante sul Comune di Crescentino compensa la spesa per lo “scavalco di eccedenza” che grava sul Comune di Livorno Ferraris e che relativamente a quest'ultima spesa sono rispettati i limiti per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., come evincibile dal prospetto dimostrativo al riguardo predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito come da contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione alla quale sono stati acquisiti il parere tecnico e contabile favorevole, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dato atto che:

- la medesima proposta, una volta approvata, costituirà modifica ed integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e, precisamente, dell'allegato "H" contenente il fabbisogno del personale dipendente del triennio 2023-2025, anno 2023;
- pertanto, sulla stessa proposta:
 - è stata data alle organizzazioni sindacali l'informazione preventiva di cui all'art. 4, comma 5, del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, come risultante dalla nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED];
 - è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, come risultante dal verbale n. [REDACTED] del [REDACTED] depositato agli atti.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ed in particolare l'art. 48.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di concretizzare, pertanto, con il Comune di Crescentino gli scavalchi di personale di cui è menzione in narrativa, secondo le modalità, termini e condizioni ivi esplicitate;
3. di approvare quindi lo schema di convenzione afferente allo "scavalco condiviso" del dipendente sig. Milano come da testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale la sottoscrizione in nome e per conto del Comune della convenzione suddetta;
5. di demandare al medesimo Responsabile di Servizio l'assunzione degli atti esecutivi occorrenti per acquisire in "scavalco di eccedenza" i due Istruttori di Vigilanza dipendenti del Comune di Crescentino da utilizzarsi presso il Comune di Livorno Ferraris, nell'ambito della gestione associata del servizio di Polizia Locale intrattenuta con il Comune di Cigliano;
6. dare atto ed approvare che relativamente alla gestione del servizio associato di Polizia Locale di cui è menzione in narrativa, le modalità, termini e condizioni di attuazione degli scavalchi suddetti non creano problemi per questo Ente circa il rispetto dei limiti sulla spesa del personale per le ragioni esposte in narrativa che sono suffragate dal prospetto dimostrativo al riguardo predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
7. di dare altresì atto ed approvare che:
 - la presente proposta di deliberazione, una volta approvata, costituisce modifica ed integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge e, precisamente, dell'allegato "H" contenente il fabbisogno del personale dipendente del triennio 2023-2025, anno 2023;
 - pertanto, sulla stessa proposta:
 - o è stata data alle organizzazioni sindacali l'informazione preventiva di cui all'art. 4, comma 5, del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, come risultante dalla nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED];
 - o è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in L. 28.06.2019, n. 58, come risultante dal verbale n. [REDACTED] del [REDACTED] depositato agli atti;
8. di trasmettere copia dell'adottanda deliberazione al Comune di Cigliano e al Comune di Crescentino

per opportuna conoscenza;

9. di dare atto che l'adottanda deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267/2000, e che la medesima, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000;
10. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di attuare gli scavalchi dal 1° luglio p.v.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Visto che la medesima proposta è corredata con:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, come risultante dal verbale citato in narrativa.

Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere sull'unanime accordo di approvare la proposta di deliberazione in argomento.

Con voti unanimi favorevoli resi per **alzata di mano/appello nominale**.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per **alzata di mano/appello nominale**, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta approvata.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

**CONVENZIONE
PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI CRESCENTINO
DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS**

L'anno _____, addì _____, del mese di _____, tra:

- il Comune di Livorno Ferraris, legalmente rappresentato dal Responsabile pro tempore del Servizio Personale sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nel l'interesse del predetto Ente, codice fiscale 84500230028, in forza di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Crescentino, legalmente rappresentato dal Responsabile pro tempore del Servizio Personale sig. _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nel l'interesse del predetto Ente, codice fiscale 80001630021, in forza di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE:

- il servizio di Polizia Locale del Comune di Livorno Ferraris è gestito in forma associata con il Comune di Cigliano, ai sensi di una convenzione stipulata in base all'art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con durata fino al 22.03.2025 e che vede come Comune capofila il Comune di Livorno Ferraris;
- il Responsabile del Servizio della gestione associata suddetta – individuato ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. Enti Locali succitato – è il dipendente del Comune di Livorno Ferraris sig. Claudio Milano, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale "D", posizione economica "D/3");
- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali, ai sensi dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del medesimo comparto di contrattazione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- tale possibilità d'utilizzo è pure consentita dall'art. 1, comma 124, della L. 30.12.2018, n. 145;
- il Comune di Crescentino, ai sensi della possibilità offerta dalle suddette disposizioni di legge e contrattuali, avendo necessità di acquisire temporaneamente unità di personale per il proprio servizio di Polizia Locale, nelle more di pervenire ad assunzioni a tempo indeterminato, intende avvalersi, a tempo parziale e per un periodo predeterminato, della prestazione professionale del sunnominato dipendente, al fine di utilizzarlo a supporto degli uffici relativi al predetto servizio dove si occuperà principalmente dell'attività gestionale in qualità di Responsabile di Servizio;
- il Comune di Livorno Ferraris – Ente di appartenenza del suddetto dipendente nonché Ente capofila della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale di cui al primo alinea – ha dato il proprio consenso al riguardo e che analogo consenso è stato prestato dallo stesso dipendente, come risultante dalla sottoscrizione in calce alla presente;
- conseguentemente, è stata convenuta la stipula della presente convenzione, il cui schema è stato prima d'ora condiviso tra i due Comuni interessati.

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Livorno Ferraris consente che il proprio dipendente sig. Claudio Milano, inquadrato, a tempo pieno e indeterminato, nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria professionale "D", posizione economica "D/3"), sia assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Crescentino, secondo la disciplina convenuta nella presente convenzione, in merito alla quale il dipendente interessato dichiara il proprio consenso, come da sottoscrizione in calce alla presente.

Art. 3

Ferma restando in capo al Comune di Livorno Ferraris la titolarità del rapporto di lavoro intrattenuto con il suddetto dipendente, l'utilizzazione dello stesso da parte del Comune di Crescentino è regolato dalla seguente disciplina:

- A) **periodo di assegnazione**: dal 1° luglio al 31 dicembre 2023;
- B) **monte ore di utilizzo**: 12 ore settimanali, pari ad 1/3 dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art. 29, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022; il calendario dei giorni di presenza e l'articolazione delle ore di lavoro da prestarsi nei Comuni interessati sarà stabilito di comune accordo tra i relativi Sindaci e il dipendente sig. Milano. Esso potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, fermo restando che il citato dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità che verranno a tale scopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle rispettive attività istituzionali;
- C) **settore di assegnazione**: servizio di Polizia Locale dove il dipendente sig. Milano sarà utilizzato a supporto dei relativi uffici, occupandosi principalmente dell'attività gestionale in qualità di Responsabile di Servizio, fermo restando, in tutti i casi, l'osservanza degli indirizzi dati dagli Enti interessati e le istruzioni anche solo di massima impartite dai relativi Sindaci;
- D) **gestione giuridica e rilevazione delle presenze**: per l'intera durata del periodo di assegnazione e di utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Crescentino, la gestione giuridica ed economica del dipendente sig. Milano rimane in capo al Comune di Livorno Ferraris, Ente di appartenenza nonché capofila della gestione associata di cui in premessa, che rimane l'unico datore di lavoro del medesimo dipendente. Allo stesso modo, la gestione complessiva delle presenze del medesimo dipendente continuerà a far capo al medesimo Comune di Livorno Ferraris. Il Comune di Crescentino provvederà a trasmettere al Comune di Livorno Ferraris, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrate ed in uscita, del dipendente interessato. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Livorno Ferraris, sentito il Sindaco del Comune di Crescentino. Al Comune di Livorno Ferraris spetterà la gestione del monte ferie/permessi annuo e di tutti i diritti contrattualmente previsti spettanti al dipendente. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Livorno Ferraris, anche nel caso in cui l'assenza fosse riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Crescentino;
- E) **ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti convenzionati**:
 - 1) il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti emolumenti dovuti al dipendente sig. Milano, compresa la retribuzione di posizione in godimento, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune di Livorno Ferraris, nella sua qualità di Ente datore di lavoro; circa la retribuzione di risultato la stessa sarà attribuita dal Comune di Livorno Ferraris previa valutazione dei risultati raggiunti in base agli obbiettivi assegnati svolta congiuntamente con il Comune di Crescentino;

- 2) a fronte dei suddetti pagamenti, il Comune di Crescentino è tenuto a rimborsare al Comune di Livorno Ferraris una somma pari ad 1/3 del relativo totale; a tale scopo, il Comune di Crescentino iscriverà nel suo bilancio la spesa occorrente per onorare il rimborso di sua spettanza; in merito a tale rimborso, il Comune di Livorno Ferraris invierà, trimestralmente, al Comune di Crescentino, apposita rendicontazione delle spese sostenute nel relativo periodo; il pagamento a rimborso sarà effettuato dal citato Comune entro 30 giorni dal ricevimento del predetto rendiconto; eventuali contestazioni del Comune di Crescentino sull'ammontare del rimborso dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Livorno Ferraris entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) per le finalità di cui ai punti precedenti gli Enti contraenti danno atto che la retribuzione di posizione in godimento del sig. Milano è pari ad € 15.500,00 annui lordi per 13 mensilità e che la stessa deve intendersi riparametrata nel modo seguente: per 2/3 a carico del Comune di Livorno Ferraris e per 1/3 a carico del Comune di Crescentino; resta salva la facoltà di quest'ultimo Comune di applicare la maggiorazione di cui all'art. 23, comma 5, terzo alinea, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022; in tal caso i relativi oneri sono ad esclusivo suo carico come il relativo pagamento nei confronti del sig. Milano, dichiarandosi sin da ora che il Comune di Livorno Ferraris non concorrerà in alcun modo su tale spesa.

Art. 4

Il dipendente oggetto della presente convenzione, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia della prestazione lavorativa, essendo gli Enti convenzionati collegati da limitate linee di trasporto pubblico che hanno corse con frequenze alquanto ridotte, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere al Comune di Crescentino.

Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede legale del Comune di Livorno Ferraris seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Crescentino, comprendendo anche l'eventuale viaggio di ritorno.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere al Comune di Crescentino, saranno a carico del medesimo sulla base di specifica richiesta documentata del dipendente.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata pari a quella del periodo di assegnazione indicato nell'art. 3, lett. A) e, quindi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Entro il termine di scadenza, i due Comuni interessati, previo assenso del sig. Milano, potranno accordarsi per una prosecuzione o rinnovo della presente convenzione alle attuali o alle diverse condizioni concordate.

Art. 6

La presente convenzione potrà risolversi prima del termine indicato nell'art. 5 in via consensuale o per iniziativa unilaterale.

L'Ente che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione è tenuto a comunicarlo per iscritto all'altro Ente ed al dipendente interessato, con anticipo di almeno 30 giorni.

Nel caso, invece, di risoluzione consensuale la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data concordata dagli Enti convenzionati, sentito il dipendente interessato.

La cessazione anzitempo della presente convenzione potrà verificarsi anche nel caso di revoca del consenso da parte del dipendente interessato che dovrà essere comunicato per iscritto ad entrambi gli Enti convenzionati con anticipo di almeno 30 giorni.

Alla scadenza naturale della presente convenzione o in tutti i casi di risoluzione anticipata della stessa, il dipendente di cui all'art. 2 assegnato al Comune di Crescentino rientrerà in servizio a tempo pieno presso il Comune di Livorno Ferraris, Ente di appartenenza e datore di lavoro.

Art. 7

Gli Enti convenzionati sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sulla gestione o sullo svolgimento dell'assegnazione lavorativa di cui alla presente convenzione. Le riunioni si terranno, di norma, presso il Comune di Livorno Ferraris.

Art. 8

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, art. 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati", e sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Per il Comune di Livorno Ferraris

Per il Comune di Crescentino

Per accettazione del contenuto recato dalla su estesa convenzione:

Il Dipendente sig. Claudio Milano

PROSPETTO COSTI CONVENZIONE CON CRESCENTINO

Comandante Claudio MILANO

EMOLUMENTI MENSILI 01/07-31/12/2023		CONTRIBUTI		
Stipendio tabellare	11.606,16	CPDEL	23,80%	5.826,98
Differenziale (ex progressione)	1.670,70	INADEL	2,88%	705,11
IVC	66,36	IRAP	8,50%	2.081,06
Emolumento accessorio una tantum	199,14	INAIL	9,01%°	220,59
Vigilanza	655,44			8.833,74
Comparto	311,40			
Retribuzione di posizione	7.750,00			
	22.259,20			
Tredicesima	2.223,87			
TOTALE DA RIMBORSARE (1/3)				
EMOLUMENTI	8.161,03			
CONTRIBUTI	2.944,58			
BUONI PASTO	0,00			
TOTALE	11.105,61			

SCAVALCO N. 2 VIGILI

1 figura C2 dal 01/07 al 31/12/2023 per 5h/settimana

1 figura C4 dal 01/07 al 31/12/2023 per 5h/settimana

Limite lavoro flessibile euro 8.000,00

Scavalco Morino euro 3.003,20 (01/12/2022 (pagato a gennaio '23) – 30/04/2023)

Residuo disponibile **euro 4.996,80**

Spesa presunta C2 euro 2.372,20 (01/07-31/12/2023)

Spesa presunta C4 euro 2.493,22 (01/07-31/12/2023)

euro 4.865,42